

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1694

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Modifica del primo comma dell’articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in
materia di ritenute alla fonte

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche che si intendono apportare al testo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno un duplice scopo:

a) da un lato adeguare i riferimenti normativi ivi contenuti, al più recente ed in parte differente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) dall'altro introdurre per tutti indistintamente i lavoratori autonomi soggetti passivi di IVA, l'obbligo di versare periodicamente anticipi di imposta dell'IRPEF a titolo di acconto a valere per l'anno in corso.

Con la norma in esame quindi si richiede ai soggetti che esercitano arti o professioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del citato testo unico, di versare periodicamente,

con riferimento ai compensi percepiti nell'anno precedente, una somma pari al 10 per cento del corrispettivo riscosso, qualunque sia il soggetto erogatore, e ciò entro il giorno 5 del secondo mese successivo al periodo di competenza.

Il versamento è calcolato sul 20 per cento o sul 50 per cento dei compensi, a seconda che il contribuente si avvalga o non si avvalga di personale dipendente.

Gli importi, versati a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, saranno recuperati dal contribuente con la presentazione della relativa dichiarazione.

La modifica ha il pregio di ampliare notevolmente la base imponibile comprendendo, oltre ai compensi corrisposti dalle imprese, anche quelli corrisposti dai privati, i quali attualmente non sono sostituiti di imposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondano a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo di cui agli articoli 49, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* e 81, comma 1, lettera *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ancorchè rese a terzi, o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 19 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 49 del citato testo unico e sul loro intero ammontare negli altri casi previsti dal medesimo comma. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 16 del citato testo unico. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. I soggetti che percepiscono compensi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del citato testo unico, corrisposti da parte di qualsiasi soggetto, devono versare, a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una somma pari al 10 per cento dei compensi percepiti in ciascun mese o trimestre solare. Il versamento è commisurato al 50

per cento dei compensi percepiti in ciascun periodo; per i percipienti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, il versamento d'acconto è commisurato al 20 per cento dei compensi percepiti in ciascun periodo. Dette somme devono essere versate dallo stesso percipiente entro il giorno 5 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre solare: i contribuenti di cui al quarto comma dell'articolo 19 verseranno quanto dovuto mensilmente entro il giorno 5 del secondo mese successivo».